

Delibera n° 1022

Estratto del processo verbale della seduta del
4 luglio 2024

oggetto:

LR 18/2015, ART 41, COMMA 2. DISCIPLINA RELATIVA ALLE INDENNITÀ DI FUNZIONE E DI PRESENZA, NONCHÉ AI RIMBORSI DELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER GLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, NONCHÉ ALTRI ASPETTI CORRELATI. APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Mario ANZIL	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Cristina AMIRANTE	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 4, comma 1 bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5, della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che attribuisce alla Regione la potestà legislativa in materia di ordinamento degli Enti locali e delle relative circoscrizioni;

Visto l'articolo 14, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, secondo cui spetta alla Regione disciplinare lo status degli amministratori locali;

Considerato che in forza della potestà esclusiva attribuita alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di amministratori locali, la stessa può disciplinare autonomamente sia le indennità che i rimborsi spese spettanti agli amministratori locali;

Visto l'articolo 41, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli Enti locali), così come modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13, che dispone che la misura delle indennità base di funzione e di presenza degli amministratori locali è determinata a cadenza biennale con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, sentita la Commissione consiliare competente;

Visto, l'articolo 41, comma 3, della legge regionale 18/2015 che dispone che la deliberazione di cui al comma 2 è adottata tenendo conto dei seguenti principi generali:

- a) previsione di una indennità base di funzione per gli amministratori facenti parte degli organi esecutivi degli Enti locali;
- b) previsione di una indennità base di presenza o di funzione per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari degli Enti locali;
- c) individuazione delle condizioni alle quali gli Enti locali possono adottare per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari una indennità di funzione anziché una indennità di presenza;
- d) previsione di una indennità base di presenza maggiorata per gli amministratori eletti Presidenti dei Consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- e) articolazione delle indennità di funzione e di presenza in rapporto alla dimensione demografica degli Enti locali e tenuto conto delle fluttuazioni relative alle presenze stagionali;
- f) articolazione delle indennità di funzione dei componenti degli organi esecutivi in rapporto alla misura stabilita per il Sindaco;
- g) riduzione di un quinto delle indennità previste alla lettera a) per i lavoratori dipendenti a tempo pieno che non siano collocati in aspettativa;
- h) previsione di un rimborso, anche forfettario, delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all'espletamento del mandato;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1164 del 23 luglio 2021, con la quale si è data attuazione al disposto dell'articolo 41, comma 2 della legge regionale 18/2015, innovando il precedente regime indennitario disciplinato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011;

Viste, altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n. 913 del 10 giugno 2021 e n. 1831 del 26 novembre 2021, riguardanti le indennità degli Amministratori delle Comunità di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli Enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale);

Rilevato che, per gli effetti di cui all'articolo 41, comma 2, della legge regionale 18/2015, in riferimento all'ultima modifica intervenuta nel 2021, il biennio risulta già scaduto;

Visto l'articolo 1, comma 583 e seguenti della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) con il quale sono state fissate le nuove misure delle indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei Comuni ubicati nelle Regioni a statuto ordinario;

Tenuto conto che, a seguito dell'applicazione delle succitate disposizioni le indennità degli amministratori dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario hanno subito un rilevante incremento;

Rilevato, che gli importi delle indennità previste per gli amministratori degli Enti locali del Friuli Venezia Giulia, sono stati raffrontati con le indennità previste per gli amministratori dei Comuni delle altre Regioni a statuto speciale e province autonome che, come la Regione Friuli Venezia Giulia hanno potestà primaria in materia di finanza locale e con le indennità previste per gli amministratori dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario;

Atteso che, dal raffronto effettuato, è emerso che gli importi delle indennità previsti dalla propria deliberazione n. 1164/2021, risultano inferiori rispetto alle indennità previste per gli amministratori dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario e, pertanto, non sono più adeguati al ruolo fondamentale che gli Amministratori degli Enti locali del Friuli Venezia Giulia ricoprono nel tessuto regionale, quali rappresentanti delle istituzioni più prossimi ai cittadini, in un contesto di mutamenti demografici, sociali ed economici;

Rilevato che l'Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione ha richiesto al Consiglio delle Autonomie locali di presentare una proposta per l'aggiornamento delle indennità di funzione e di presenza degli amministratori locali;

Preso atto dell'attività di analisi svolta in via collaborativa dal gruppo di lavoro informalmente costituito in seno al Consiglio delle Autonomie locali e tenuto conto dei confronti che si sono svolti tra l'Assessore ed il gruppo di lavoro medesimo;

Preso atto, inoltre, delle richieste pervenute dai Presidenti dei Consigli dei Comuni della Regione con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in merito alla possibilità di prevedere la trasformazione dell'indennità di presenza in un'indennità mensile di funzione specifica per i Presidenti dei Consigli comunali nei medesimi Comuni, in virtù del particolare ruolo istituzionale ricoperto;

Considerato necessario rivedere le classi demografiche di riferimento ai fini dell'articolazione delle indennità di funzione e di presenza anche in relazione ai mutamenti demografici intervenuti in alcuni Comuni della Regione;

Dato atto che, per quanto attiene ai riferimenti demografici, si applica quanto previsto dall'articolo 64, della legge regionale 18/2015;

Ritenuto di rideterminare le indennità dei Sindaci, utilizzando come criterio generale di riferimento un adeguamento in raffronto alle indennità previste dalla normativa statale in vigore;

Ritenuto di definire, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera f), della legge regionale 18/2015, le indennità di Vice Sindaci ed Assessori, parametrando alle indennità dei relativi Sindaci sulla base di percentuali differenziate;

Ritenuto di prevedere, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera e), della legge regionale 18/2015 che i Comuni ad economia turistica, con deliberazione del Consiglio comunale, possono maggiorare le indennità di funzione fino ad un massimo del 100 per cento degli importi base;

Rilevato che, ai fini del presente atto deliberativo, si intendono turistici i Comuni nei quali si registri un numero di presenze turistiche annue pari ad almeno dieci volte il numero della popolazione residente nel territorio del Comune medesimo;

Tenuto conto che, la rideterminazione degli importi delle indennità degli amministratori dei Comuni comporta di conseguenza la necessità di intervenire per adeguare anche gli importi delle indennità previste per i Presidenti ed i componenti dei Comitati esecutivi della Comunità di cui alla legge regionale 21/2019, definite con proprie deliberazioni n. 913 del 10 giugno 2021 e n. 1831 del 26 novembre 2021;

Dato atto che gli importi delle indennità previste per gli amministratori delle Comunità dovranno essere corrisposti al netto delle indennità spettanti per cariche eventualmente esercitate presso altro Ente locale, così come disposto dall'articolo 24, comma 6, della legge regionale 21/2019;

Ritenuto che agli amministratori delle Comunità di nuova costituzione di cui all'articolo 6, della legge regionale 21/2019 le indennità sono attribuite dalla data di costituzione degli Enti o dalla data di elezione dei componenti degli organi delle predette Comunità se successiva alla data di costituzione;

Richiamato l'articolo 41, comma 3, lettera g), della legge regionale n. 18/2015 che prevede che le indennità di funzione siano ridotte di un quinto per i lavoratori dipendenti a tempo pieno non collocati in aspettativa, comprese quelle previste per gli amministratori delle Comunità di cui alla legge regionale 21/2019;

Dato atto che le indennità di funzione sono determinate in ragione mensile, per un totale di 12 mensilità annue e sono fissate al lordo delle ritenute di imposta;

Considerato, altresì, di procedere alla rideterminazione degli importi delle indennità di presenza per i componenti degli organi assembleari dei Comuni per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni, sulla base dell'attività di analisi svolta in via collaborativa dal Consiglio delle autonomie locali;

Dato atto che:

- l'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta delle Commissioni consiliari previste dalla legge o dallo Statuto può essere ridotta con deliberazione del Consiglio comunale;
- in caso di sedute di più organismi nella stessa giornata, l'indennità di presenza è unica;

Ritenuto di prevedere, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera c), della legge regionale 18/2015, che i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, con deliberazione del Consiglio comunale possano disporre la trasformazione dell'indennità di presenza per i consiglieri, per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni, in indennità mensile di funzione, nel limite della spesa media sostenuta per le indennità di presenza nel triennio precedente aumentata del 40 per cento e compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e prevedendo detrazioni dall'indennità di funzione in caso di non giustificata assenza dalle sedute del Consiglio o delle Commissioni;

Ritenuto di prevedere, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera d), della legge regionale 18/2015 per i Presidenti dei consigli comunali dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, laddove eletti, un'indennità di presenza maggiorata del 30 per cento rispetto all'importo previsto per i consiglieri comunali;

Ritenuto di consentire ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti di deliberare per i Presidenti dei consigli comunali la trasformazione dell'indennità di presenza maggiorata di cui all'articolo 41, comma 3, lettera d), della legge regionale 18/2015, in un'indennità mensile di funzione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 41, comma 3, lettera c), della legge regionale

18/2015, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e prevedendo detrazioni dall'indennità di funzione in caso di non giustificata assenza dalle sedute del Consiglio o delle Commissioni;

Vista la necessità di disciplinare anche i rimborsi spese di viaggio e soggiorno per gli amministratori dei Comuni, prevedendo un rimborso forfettario mensile delle spese per l'esercizio del mandato per i Sindaci in una misura differenziata per classi demografiche, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41, comma 3, lettera h), della legge regionale 18/2015;

Ritenuto che i Sindaci possono esprimere, entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente, a valere sull'esercizio successivo, la scelta di beneficiare del rimborso a piè di lista anziché del rimborso forfettario;

Ritenuto di prevedere le modalità per attribuire il rimborso forfettario o per esprimere l'opzione per il rimborso a piè di lista per i Sindaci di nuova nomina a seguito delle elezioni per i rinnovi degli organi dei Comuni;

Visto l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), che prevede per i Sindaci l'indennità di fine mandato, corrispondente ad una somma pari ad una indennità di funzione mensile spettante per ogni anno di mandato, la quale viene proporzionalmente ridotta per periodi inferiori;

Considerato che nel caso di amministratori, lavoratori dipendenti a tempo pieno, non collocati in aspettativa, ai quali spettano le indennità ridotte di un quinto, il valore dell'indennità mensile cui fare riferimento per calcolare l'indennità di fine mandato corrisponde all'indennità ridotta;

Ritenuto, di prevedere, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera h), della legge regionale 18/2015, anche per il Presidente e per i componenti del Comitato esecutivo delle Comunità di cui alla legge regionale 21/2019, un rimborso forfettario mensile delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all'espletamento del mandato;

Considerato che anche gli Amministratori delle Comunità possono esprimere entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente, a valere sull'esercizio successivo, la scelta di beneficiare del rimborso a piè di lista anziché del rimborso forfettario;

Ritenuto di prevedere criteri generali per il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno per gli amministratori che non percepiscono il rimborso forfettario;

Ritenuto, infine, di prevedere criteri generali per la definizione delle indennità degli amministratori dei Consorzi di cui all'articolo 35, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21, nonché per le Aziende speciali e le Istituzioni;

Richiamato l'articolo 42, commi da 1 a 6, della legge regionale 18/2015 che disciplina il divieto di cumulo delle indennità di funzione e di presenza;

Vista la propria precedente deliberazione n. 891 approvata in via preliminare nella seduta del 14 giugno 2024;

Atteso che sulla sopra citata deliberazione n. 891/2024 il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso parere favorevole, all'unanimità, nella seduta del 19 giugno 2024, nonché è stata sentita in data 25 giugno 2024 la competente Commissione del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge regionale 18/2015, che ha espresso parere favorevole all'unanimità;

Ritenuto, anche in esito a quanto emerso in corso di esame della deliberazione n. 891/2024 da parte della Commissione consiliare, di rendere esplicito un limite di spesa nell'ipotesi di trasformazione dell'indennità di presenza in indennità mensile di funzione per i consiglieri dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti prevista al punto 8) del deliberato;

Rilevato, altresì, che, rispetto al testo della deliberazione n. 891/2024 approvata in via preliminare è necessario procedere ad una modifica di carattere tecnico, nella parte dispositiva dell'atto, per meglio precisare gli intervalli delle classi demografiche di riferimento per il calcolo delle indennità degli Amministratori locali, come di seguito specificato:

- ai punti 1, lettera h); 2 lettera h) sia in riferimento ai Vice Sindaci che agli Assessori; 3 lettera h) sia in riferimento ai Vice Sindaci che agli Assessori e al punto 7), le parole "inferiore a 100.000 abitanti" sono sostituite dalle parole "inferiore o uguale a 100.000 abitanti";

Visto lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, quanto segue.

1. Al Sindaco dei Comuni spetta un'indennità mensile di funzione nella misura di seguito indicata:

- a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 2.331;
- b) comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti euro 2.582;
- c) comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti euro 2.858;
- d) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti euro 3.735;
- e) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti euro 4.963;
- f) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti euro 5.956;
- g) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 50.000 abitanti euro 7.218;
- h) comuni ex capoluogo con popolazione inferiore o uguale a 100.000 abitanti euro 9.599;
- i) comuni ex capoluogo con popolazione superiore a 100.000 abitanti euro 10.852.

2. Le indennità dei Vice Sindaci e degli Assessori sono paramtrate alla misura stabilita per il Sindaco come di seguito specificato:

Vice Sindaci

- a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti il 30% dell'indennità del Sindaco;
- b) comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti il 35% dell'indennità del Sindaco;
- c) comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti il 37% dell'indennità del Sindaco;
- d) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti il 37% dell'indennità del Sindaco;
- e) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti il 40% dell'indennità del Sindaco;
- f) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti il 45% dell'indennità del Sindaco;

- g) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 50.000 abitanti il 55% dell'indennità del Sindaco;
- h) comuni ex capoluogo con popolazione inferiore o uguale a 100.000 abitanti il 70% dell'indennità del Sindaco;
- i) comuni ex capoluogo con popolazione superiore a 100.000 abitanti il 70% dell'indennità del Sindaco;

Assessori

- a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti il 25% dell'indennità del Sindaco;
- b) comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti il 28% dell'indennità del Sindaco;
- c) comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti il 28% dell'indennità del Sindaco;
- d) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti il 27% dell'indennità del Sindaco;
- e) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti il 27% dell'indennità del Sindaco;
- f) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti il 32% dell'indennità del Sindaco;
- g) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 50.000 abitanti il 35% dell'indennità del Sindaco;
- h) comuni ex capoluogo con popolazione inferiore o uguale a 100.000 abitanti il 55% dell'indennità del Sindaco;
- i) comuni ex capoluogo con popolazione superiore a 100.000 abitanti il 55% dell'indennità del Sindaco.

3. A seguito dell'articolazione come sopra definita le indennità per i Vice Sindaci e gli Assessori sono determinate nei seguenti importi arrotondati all'unità di euro:

Vice Sindaci

- a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 699;
- b) comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti euro 904;
- c) comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti euro 1.057;
- d) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti euro 1.382;
- e) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti euro 1.985;
- f) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti euro 2.680;
- g) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 50.000 abitanti euro 3.970;
- h) comuni ex capoluogo con popolazione inferiore o uguale a 100.000 abitanti euro 6.719;
- i) comuni ex capoluogo con popolazione superiore a 100.000 abitanti euro 7.596.

Assessori

- a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 583;
- b) comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti euro 723;

- c) comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti euro 800;
- d) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti euro 1.008;
- e) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti euro 1.340;
- f) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti euro 1.906;
- g) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 50.000 abitanti euro 2.526;
- h) comuni ex capoluogo con popolazione inferiore o uguale a 100.000 abitanti euro 5.279;
- i) comuni ex capoluogo con popolazione superiore a 100.000 abitanti euro 5.969.

4. Le indennità di cui ai punti 1 e 3, possono essere aumentate fino al limite del 100 per cento, con deliberazione motivata del Consiglio comunale, nei Comuni ad economia turistica, nei quali si registri un numero di presenze turistiche annue pari ad almeno dieci volte il numero della popolazione residente nel territorio comunale.

5. Ai Consiglieri comunali spetta un'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio o delle Commissioni consiliari previste dalla legge o dallo Statuto, nella seguente misura:

- a) comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti euro 50;
- b) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti euro 75;
- c) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti euro 75;
- d) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti euro 125;
- e) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti euro 150.

L'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta delle Commissioni consiliari previste dalla legge o dallo Statuto può essere ridotta con deliberazione del Consiglio comunale.

In caso di sedute di più organismi nella stessa giornata, l'indennità di presenza è unica.

6. Ai Presidenti dei consigli comunali dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, spetta un'indennità di presenza maggiorata del 30 per cento rispetto agli importi previsti al punto 5, lettere c), d) ed e).

7. I Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, con deliberazione del Consiglio comunale possono prevedere a favore dei Presidenti dei consigli comunali, laddove eletti, la trasformazione dell'indennità maggiorata prevista al punto 6 in indennità mensile di funzione, nella misura massima del 20 per cento dell'indennità del rispettivo Sindaco, negli importi come di seguito indicati, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio:

- a) comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e fino a 20.000 abitanti euro 993;
- b) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti euro 1.191;
- c) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 50.000 abitanti euro 1.444;
- d) comuni ex capoluogo con popolazione inferiore o uguale a 100.000 abitanti euro 1.920;
- e) comuni ex capoluogo con popolazione superiore a 100.000 abitanti euro 2.170.

Con deliberazione consiliare devono essere previste detrazioni dall'indennità di funzione in caso di non giustificata assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni.

8. I Comuni, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, con deliberazione del Consiglio comunale, possono prevedere la trasformazione dell'indennità di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui al punto 5, in indennità mensile di funzione, nel limite della spesa media sostenuta per le indennità di presenza nel triennio precedente aumentata del 40 per cento e compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio.

Con deliberazione consiliare devono essere altresì previste le detrazioni dall'indennità di funzione in caso di non giustificata assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni.

9. L'indennità mensile di funzione di cui ai punti 7 e 8 è cumulabile con l'indennità di presenza quando sia dovuta per mandati elettivi ricoperti dalla stessa persona presso Enti diversi.

10. Ai Presidenti dei Consigli comunali o ai Consiglieri comunali, ai quali viene corrisposta l'indennità mensile di funzione prevista rispettivamente ai punti 7 e 8, non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo Ente, né di Commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne od esterne.

11. Al Presidente ed ai componenti del Comitato esecutivo delle Comunità di montagna viene corrisposta un'indennità di funzione mensile come di seguito indicato:

- euro 4.963 a favore del Presidente e corrispondente all'indennità del Sindaco di un Comune con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- euro 1.340 a favore dei componenti del Comitato esecutivo e corrispondente all'indennità degli Assessori di un Comune con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti.

12. Al Presidente ed ai componenti del Comitato esecutivo delle Comunità viene corrisposta un'indennità mensile di funzione come di seguito indicato:

- a) per le Comunità la cui popolazione complessiva dei Comuni aderenti è uguale o superiore a 10.000 abitanti:
 - euro 3.970 a favore del Presidente e corrispondente all'80 per cento dell'indennità del Presidente delle Comunità di montagna;
 - euro 1.072 a favore dei componenti del Comitato esecutivo e corrispondente all'80 per cento dell'indennità dei Componenti del Comitato esecutivo delle Comunità di montagna;
- b) per le Comunità la cui popolazione complessiva dei Comuni aderenti è inferiore a 10.000 abitanti:
 - euro 3.474 a favore del Presidente e corrispondente al 70 per cento dell'indennità del Presidente delle Comunità di montagna;
 - euro 938 a favore dei componenti del Comitato esecutivo e corrispondente al 70 per cento dell'indennità dei Componenti del Comitato esecutivo delle Comunità di montagna.

13. Gli importi delle indennità previste per gli Amministratori delle Comunità dovranno essere corrisposti al netto di indennità spettanti per cariche eventualmente esercitate presso altro Ente locale, così come disposto dall'articolo 24, comma 6, della legge regionale 21/2019.

14. Agli Amministratori delle Comunità di nuova costituzione di cui all'articolo 6, della legge regionale 21/2019 le indennità sono attribuite dalla data di costituzione degli Enti o dalla data di elezione dei componenti degli organi delle predette Comunità se successiva alla data di costituzione.

15. Al Presidente dell'azienda speciale spetta un'indennità mensile di funzione non superiore al 60 per cento di quella del Sindaco del Comune. Ai componenti il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale spetta un'indennità mensile di funzione non superiore al 40 per cento di quella dell'Assessore comunale non Vice Sindaco. Al Presidente dell'istituzione spetta un'indennità mensile di funzione non superiore al 40 per cento di quella del Sindaco del Comune. Ai Componenti il consiglio di amministrazione dell'istituzione spetta un'indennità mensile di funzione non superiore al 30 per cento di quella dell'Assessore comunale non Vice Sindaco.

16. I criteri e l'organo competente alla determinazione delle indennità di funzione spettanti ai Presidenti ed ai componenti l'organo esecutivo dei Consorzi di cui all'articolo 35, della legge regionale 21/2019, sono definiti negli statuti dei Consorzi medesimi, salvo che leggi di settore non stabiliscano diversamente. Gli importi devono tener conto delle disponibilità di bilancio di ciascun Consorzio.

17. Per gli amministratori che siano lavoratori dipendenti a tempo pieno non collocati in aspettativa le indennità di funzione previste ai punti 1, 3, 4, 11, 12, 15 e 16 sono ridotte di un quinto.

18. Le indennità di funzione degli amministratori degli Enti locali, oltre a non poter essere cumulate con le indennità spettanti ai componenti delle Camere, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale, non sono cumulabili tra di loro. In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all'amministratore l'indennità di funzione a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di funzione, gli può essere corrisposta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'Ente e delle relative Commissioni previste dalla legge o dallo Statuto.

19. Agli amministratori degli Enti locali ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dalla presente deliberazione, non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente.

Le indennità di presenza non sono mai cumulabili nella stessa giornata, per la partecipazione ai lavori di più organi collegiali appartenenti al medesimo Ente o a diversi Enti locali, ancorché il cumulo degli incarichi sia consentito.

20. Le indennità di funzione e di presenza determinate ai sensi della presente deliberazione sono fissate al lordo delle ritenute d'imposta e sono corrisposte a dodicesimi mensili posticipati.

21. Ai Sindaci spetta un'indennità di fine mandato corrispondente ad una somma pari ad una indennità mensile di funzione spettante per ogni anno di mandato. L'indennità spetta anche nel caso in cui l'amministratore non abbia percepito l'indennità di funzione, per impossibilità di cumulo di cui al punto 18. L'indennità viene proporzionalmente ridotta per periodi di mandato inferiori all'anno.

22. Ai fini del calcolo di cui al punto 21, nel caso di amministratori lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa, per i quali le indennità sono state ridotte, il valore dell'indennità mensile cui fare riferimento per calcolare l'indennità di fine mandato corrisponde all'indennità ridotta.

23. Ai Sindaci è attribuito, inoltre, un rimborso forfettario mensile delle spese per l'esercizio del mandato in una misura differenziata per classi demografiche, così come di seguito riportato:

- a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 350;
- b) comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti euro 350;
- c) comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti euro 550;
- d) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti euro 550;
- e) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti euro 600;

- f) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti euro 600;
- g) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti euro 850;
- h) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti euro 850.

24. I Sindaci possono esprimere, entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente, a valere sull'esercizio successivo, la scelta di beneficiare del rimborso spese a piè di lista anziché del rimborso forfettario.

25. Per i Sindaci di nuova nomina a seguito delle elezioni per i rinnovi degli organi dei Comuni le tempistiche per l'attribuzione del rimborso forfettario o per esprimere l'opzione per il rimborso a piè di lista sono le seguenti:

- l'attribuzione del rimborso forfettario decorrerà dal secondo mese successivo all'insediamento; nel frattempo i Sindaci percepiranno il rimborso a piè di lista;
- entro il mese successivo al loro insediamento i Sindaci potranno esprimere l'opzione per il rimborso a piè di lista.

26. Al Presidente ed ai componenti del Comitato esecutivo delle Comunità, spetta, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera h), della legge regionale 18/2015, un rimborso forfettario mensile delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all'espletamento del mandato, pari ad un importo massimo di 400 euro mensili per il Presidente e di 200 euro mensili per i componenti del Comitato esecutivo. Vale anche per gli amministratori delle Comunità la possibilità di optare per il rimborso a piè di lista con le modalità previste al punto 24 per i Sindaci dei Comuni.

27. Le disposizioni di cui ai punti 11, 13, 17 e 26 si applicano anche alla Comunità Collinare del Friuli, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21, comma 5, della legge regionale 21/2019.

28. Agli altri amministratori locali che si rechino, in ragione del loro mandato, fuori dal territorio del Comune ove ha sede l'Ente presso il quale svolgono la propria funzione, spetta il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e documentate.

29. Gli Enti locali fissano criteri generali per il rimborso delle spese di viaggio di cui al punto 28, definendo le tipologie di mezzi utilizzabili ed i limiti massimi del rimborso, tenuto conto della durata e della distanza della missione.

30. Il limite del rimborso di cui al punto 28, per le spese di soggiorno, è fissato dai singoli Enti locali, anche sulla base di criteri generali che tengono conto della natura e della località della missione, delle tipologie o classificazioni degli alberghi o di altri elementi ritenuti significativi, eventualmente anche con riferimento alle norme applicabili ai dirigenti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale in materia di missioni.

31. Fino alla determinazione di cui al punto 30 il limite massimo del rimborso è fissato in euro 250 al giorno.

32. Agli amministratori che risiedono fuori dal territorio del Comune ove ha sede l'Ente presso il quale svolgono la propria funzione, spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie e delegate.

33. Agli amministratori che partecipano ai lavori del Consiglio delle autonomie locali spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, ai sensi di quanto dispone il punto 28.

34. La disciplina delle indennità degli amministratori degli Enti locali, di cui al presente atto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e da quella data cessano di avere effetti le disposizioni contenute nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 1164 del 23 luglio 2021, n. 913 del 10 giugno 2021 e n. 1831 del 26 novembre 2021.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE